



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 243/11/CSP

**SEGNALAZIONE DELL'ON. FRANCESCO AIELLO
(CANDIDATO SINDACO NEL RINNOVO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VITTORIA)
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELESERVICE S.R.L. (EMITTENTE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "E20 SICILIA") PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLA
DELIBERA N. 80/11/CSP DEL 29 MARZO 2011**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 settembre 2011;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la segnalazione a firma dell'On. Francesco Aiello, candidato Sindaco nel rinnovo del Consiglio comunale di Vittoria (RG) del 29 e 30 maggio 2011, pervenuta in data 19 maggio 2011 (prot. n. 24472), con la quale è stata denunciata la presunta violazione da parte della società Teleservice S.r.l., emittente televisiva locale "E20 Sicilia", della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del D.M. 8 aprile 2004 e della delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011, in quanto si asserisce la disparità di trattamento tra il segnalante ed il Sindaco uscente, avv. Giuseppe Nicosia, anch'egli candidato Sindaco, all'interno dei telegiornali e dei programmi di informazione trasmessi dalla citata emittente durante tutto il corso della campagna elettorale amministrativa;

VISTA la nota del 26 maggio 2011 (prot. n. 26172), con la quale il Servizio comunicazione politica ha trasmesso al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia la segnalazione dell'Onorevole Francesco Aiello per lo svolgimento dei conseguenti accertamenti istruttori;

VISTA l'istruttoria esperita dal citato Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia e, in particolare:

a) le memorie del 3 giugno 2011 (prot. n. 28096), inviate dalla società Teleservice S.r.l., dalle quali si evidenzia quanto segue:

- in ossequio all'articolo 15 della delibera n. 80/1/CSP del 29 marzo 2011 l'emittente televisiva "E20Sicilia" ha assicurato il rispetto della pluralità dei punti di vista nei programmi di informazione tra tutti i soggetti politici candidati nella competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Vittoria;

- in particolare, il candidato Sindaco onorevole Francesco Aiello è stato ospite due volte della rassegna stampa "E20Quotidiani", in onda alle ore 7.15, e con diverse repliche ha trovato spazio all'interno dei telegiornali, come documentato nell'elenco allegato; inoltre, a pochi giorni dalla consultazione elettorale è stato invitato a partecipare al programma "Focus" per esporre le ragioni della propria candidatura, spazio questo che la direzione giornalistica ha riservato a tutti i candidati Sindaco dei Comuni di Vittoria e Ragusa, in quanto territori ricadenti nel bacino di utenza dell'emittente televisiva;

- a fronte della partecipazione di tutti gli altri sette candidati alla carica di Sindaco del Comune di Vittoria, l'onorevole Francesco Aiello, con fax del 20 maggio 2011, ha comunicato di non prendere parte alla citata trasmissione e le motivazioni della sua assenza sono state lette nel corso dello stesso spazio informativo;

- nella segnalazione *de qua* si evidenzia inoltre un contenuto contraddittorio, in quanto da un lato si afferma che l'emittente televisiva non ha dato alcun riscontro o alcuna



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

notizia alla visita dell'assessore regionale D'Antrassi ad un appuntamento elettorale del segnalante, e dall'altro si afferma che la stessa emittente televisiva è stata presente ed ha intervistato l'assessore;

- non risponde al vero che l'emittente televisiva "E20Sicilia" non ha dato spazio all'accordo politico - programmatico concluso tra il segnalante e il Movimento per l'Autonomia (servizio del Tg del 18 aprile 2011) e che la stessa emittente non ha dato risalto alla notizia relativa alla visita del Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo presso la Villa Davide dell'8 maggio 2011 (servizio andato in onda il 9 maggio 2011); la stessa emittente è stata altresì presente alla presentazione del programma elettorale del candidato Sindaco on. Francesco Aiello e dei suoi assessori, dandovi ampio risalto nel Tg del 18 maggio 2011 con un'intervista;

b) la deliberazione del Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia n. 7 del 14 luglio 2011 nella quale si propone l'archiviazione dell'esposto dell'on. Francesco Aiello in quanto emerge che è stata assicurata la pluralità dei punti di vista tra tutti i soggetti politici candidati in modo estremamente paritario ;

CONSIDERATO che l'articolo 15 della delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011 stabilisce che *"Nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione"*;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata a conclusione dell'istruttoria dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia stante l'insussistenza dell'asserita violazione delle disposizioni in materia di parità di trattamento nei programmi di informazione diffusi dalla società Teleservice S.r.l. nel corso della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Vittoria (RG);

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 21 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola